

nuto e si ritiene tuttora opportuno di soprassedere da ogni definitiva risoluzione fintantochè non verrà pubblicata la nuova tabella, che determinerà, secondo i criteri dettati dalla detta legge, il numero e le residenze dei notari del Regno e dalla tabella stessa non risulti che si tratti di posti conservati.

« Tale linea di condotta, oltre ad esser consigliata dal desiderio di non fare opera che possa in alcun modo contrastare con le finalità che la mentovata nuova legge si propone, fra cui è quella della notevole riduzione degli attuali posti notarili mira altresì a garantire l'interesse dei concorrenti, evitando che siano conferite nomine, che, per l'esplicito disposto dell'articolo 165 della legge medesima, non darebbero facoltà di continuare nell'esercizio, qualora i posti assegnati venissero eventualmente soppressi.

« L'astensione da definitivi provvedimenti in ordine alle domande per cambi di residenza è giustificata dal fatto che la nuova legge ha molto limitato la facoltà discrezionale concessa in tale materia al potere esecutivo, subordinando la concessione di tali cambi al concorso di condizioni più rigorose, dalle quali, in mancanza di un esplicito disposto, non sarebbe dato prescindere. Sotto questo riguardo quindi è indispensabile attendere la pubblicazione del regolamento per l'applicazione delle norme, che questo potrà stabilire al riguardo.

« Infine non è possibile di aderire al desiderio espresso dall'onorevole interrogante perchè vengano sin da ora indette sessioni straordinarie di esami per l'idoneità al notariato, dovendo, giusta l'articolo 9 della ripetuta legge, provvedere il regolamento a stabilire le norme all'uopo necessarie.

« In proposito è bene soggiungere che il ritardo non pregiudicherà alcuno, perchè, verificandosi per tutti gli aspiranti, questi, verranno a suo tempo a trovarsi nella identica condizione: a prescindere poi che, dovendosi ridurre il numero degli attuali posti di notaro, è da prevedere che nei primi anni dall'attuazione della legge ben pochi saranno i concorsi nei quali i nuovi candidati avranno probabilità di riuscita in confronto ai notari in esercizio ed a quelli che derivano la loro anzianità da esame dato secondo i preesistenti ordinamenti.

« *Il sottosegretario di Stato*
« GALLINI ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia annuncia di aver dato risposta scritta all'interrogazione presentata dal deputato Cappa « per sapere quali provvedimenti siano in corso ad evitare che continui il disservizio della cancelleria della pretura di Corteolona, dove, siccome il lavoro è stato aumentato, testè venne tolto il vicecancelliere, e si crede ovviare alla malattia del cancelliere in carica, caduto infermo per le eccessive fatiche, con funzionari di altre preture mandati a caso e saltuariamente »

RISPOSTA SCRITTA. — « Alla pretura di Corteolona è assegnato in pianta il solo cancelliere essendo stato tolto, con la tabella organica allegata alla legge del 18 luglio 1907 il posto di aggiunto, che figurava nella precedente. Non è possibile pel momento aumentare il numero dei funzionari di cancelleria; e dovrà attendersi la revisione della pianta, che per legge è fatta decorso un determinato periodo.

« Deve notarsi che in ogni distretto viene lamentata la deficienza numerica dei funzionari di cancelleria, e quindi non riesce agevole distogliere da altri uffici, funzionari per destinarli in applicazione in un ufficio senza produrre altrove gli stessi inconvenienti che si vorrebbero evitare nel primo.

« Non resta quindi che lasciare ai capi delle Corti la facoltà di provvedere al servizio dei rispettivi uffici dipendenti, col personale a propria disposizione, mediante temporanee applicazioni là dove esse sono richieste dalle esigenze del servizio.

« Si sono chieste telegraficamente al procuratore generale notizie della malattia del cancelliere accennata nella interrogazione — con invito a provvedere alla necessaria supplenza — se il titolare medesimo non presti effettivo ed efficace servizio.

« *Il sottosegretario di Stato*
« GALLINI ».

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione del deputato Barzilai « per sapere quali ragioni impediscono all'Amministrazione ferroviaria di far funzionare secondo il disposto della legge 13 aprile 1911, n. 310, articolo 12 la rappresentanza del personale eletta fin dal 27 settembre 1913, malgrado che la rappresentanza stessa desideri funzionare ed utilmente nel combinato utile del personale e dell'Amministrazione secondo i con-